

COMUNE DI CESENATICO
(PROVINCIA DI FORLI'-CESENA)

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
CONDUZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI BAGNAROLA**
CIG: 7135535dbf

SCRITTURA PRIVATA

In forma digitale ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016, tra le parti:

- Spadarelli Riccardo nato a Cesenatico il 19/10/1957, il quale agisce esclusivamente nel nome e nell'interesse del Comune di Cesenatico – Codice Fiscale e Partita IVA n.00220600407 - in qualità di dirigente del Settore Servizi Finanziari, Contratti e Patrimonio ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e dell'articolo 53 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, nonché in virtù dell'atto di incarico del Sindaco prot.n.42736 in data 30/12/2016, in esecuzione della determina dirigenziale n.459 del 07/07/2017, immediatamente eseguibile, di seguito per brevità Comune;

– Giovannini Antonio nato a Terni il 31/07/1970, il quale agisce nella sua veste di amministratore unico in nome, per conto e nell'interesse di Didasko Cooperativa sociale s.c.s. con sede a Terni in via Cristoforo Colombo n.21/d – Partita Iva e Codice Fiscale 01314720556 iscritta all'Albo delle società Cooperative a mutualità prevalente di tipo A con il numero A155075, società Mandataria del R.T.I. orizzontale costituito con la società mandante Auxilium Care società cooperativa sociale con sede a Roma in via Sicilia n.50, Partita Iva e Codice Fiscale 01859660761, iscritta all'Albo delle società Cooperative a mutualità prevalente di tipo A con il numero A228702, Raggruppamento costituito con atto

a rogito dott.Vincenzo Clerico', Notaio in Terni, in data 18/07/2017, rep.n.32193, reg.to a Terni il 18/07/2017 al n.4930, atto al quale si fa espresso riferimento anche se non materialmente allegato al presente contratto.

PREMESSO CHE:

- 1) il Comune di Cesenatico è titolare della Farmacia comunale n. 6 relativa alla sede di Bagnarola, giusta delibera di Giunta provinciale n. 38002/156 del 24.04.2007.
- 2) il Comune di Cesenatico con deliberazione di Giunta Comunale n.60 in data 27/02/2017 ha deliberato di procedere all'affidamento in concessione della farmacia comunale, selezionando il soggetto concessionario mediante procedura negoziata preceduta da pubblicazione di avviso per la manifestazione di interesse;
- 3) che con determinazione dirigenziale a contrarre n.287 del 04/05/2017 si è provveduto ad approvare l'elenco dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, lo schema di contratto di servizio ed il disciplinare di gara;
- 4) si rende necessario disciplinare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione della farmacia, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune ed il Concessionario al fine di garantire l'autonomia gestionale del Concessionario ed il perseguimento degli obiettivi del Comune.

tutto ciò premesso quale parte integrante del presente atto, e oggetto di specifico accordo tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 OGGETTO

1. Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune ed il Concessionario in quanto affidatario della gestione della Farmacia Comunale di Bagnarola per lo svolgimento del servizio farmaceutico, di seguito per brevità Servizio.
2. La concessione ha per oggetto:
 - a) L'esercizio diretto della Farmacia Comunale di Bagnarola di cui il Comune è titolare con la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, presidi medici, nonché di ogni altro prodotto di cui è consentita la vendita in farmacia (elenco contenuto nell'allegato del D.M. 375/1998 e sue successive modificazioni); la fornitura di materiale di medicazione, presidi medico-chirurgici, reattivi e diagnostici;
 - b) L'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico e parafarmaceutico;
 - c) La produzione di prodotti officinali, omeopatici, di altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
 - d) L'effettuazione di test diagnostici;
 - e) La promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale
 - f) l'attività di aggiornamento professionale e ricerca nei settori farmaceutico e sociosanitario, anche mediante la gestione diretta delle necessarie attività
 - g) la gestione di attività affidate dalla amministrazione comunale per la tutela della salute e per lo sviluppo del benessere socio-sanitario della collettività
3. la gestione di servizi e attività collaterali quando consentite da disposizioni di legge.

4. la gestione di servizi e attività collaterali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, senza pregiudizio di quanto previsto all'art. 6, comma 3, eventuali nuovi servizi e/o condizioni verranno disciplinati con specifici contratti conclusi tra il Comune ed il Concessionario. Tali servizi dovranno essere accessori o complementari o comunque connessi all'oggetto del presente contratto.

Art.2 CARATTERE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto pubblico e costituisce attività di pubblico interesse, essendo la farmacia uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

Art.3 PRESTAZIONI DEL CONCESSIONARIO ED OBIETTIVI STANDARD

1. Il Concessionario nell'espletamento del Servizio e nel rispetto delle proprie finalità s'impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) promuovere l'uso corretto del farmaco;
 - b) promuovere, organizzare ed attuare all'interno delle Farmacie e sul territorio iniziative d'educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Il Concessionario s'impegna ad uniformare lo svolgimento del Servizio ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 e, in particolare:
 - a) Eguaglianza. L'erogazione del servizio farmaceutico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi farmaceutici e l'accesso ai servizi farmaceutici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del

servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, il Concessionario è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap;

b) Imparzialità. il Concessionario ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.

c) Continuità. L'erogazione dei servizi farmaceutici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, il Concessionario deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d) Efficienza, efficacia ed economicità. Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità. Il Concessionario adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

3. Il Concessionario s'impegna, entro un anno, ad istituire la Carta dei servizi, di seguito per brevità Carta, alla quale uniformerà i propri criteri di gestione. Nella "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" saranno definite anche le forme di partecipazione dell'utenza alla valutazione della qualità del concessionario e i tempi e modalità di risposta del medesimo.
4. La Carta dovrà conseguire il preventivo parere favorevole del Comune.

Eventuali modifiche dovranno essere concordate con il Comune.

Art.4 DECORRENZA DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento del servizio da parte del Comune al Concessionario decorre dal 1/01/2018 per un periodo massimo di 10 anni, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui ai successivi articoli.
2. Dal 21/07/2017 fino al 31/12/2017 è previsto il subentro nel contratto di associazione in partecipazione reg.635 del 30.12.2011, non materialmente allegato al presente atto.
3. Allo scadere del contratto il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del Servizio e il Comune potrà liberamente decidere, nel rispetto della normativa vigente a quella data, se svolgerlo direttamente ovvero procedere ad un nuovo affidamento. In ogni caso spetterà al Comune la disponibilità dell'Azienda per lo svolgimento del servizio Farmacia mentre dovrà essere riconosciuto al Concessionario, previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino. La valorizzazione delle quantità in giacenza sarà effettuata al costo di acquisto.

Art.5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è l'unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico, finanziario, e della sicurezza anche sui luoghi di lavoro. In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
2. Il Concessionario si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale

idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia, degli articoli del presente contratto e del progetto di servizio presentato in sede di offerta, che non materialmente si allega al presente contratto come parte integrante dello stesso.

3. Il Concessionario è obbligato ad assumere a tempo indeterminato nel proprio organico il personale dipendente del farmacista associato, attualmente operante presso la farmacia comunale, come da elenco riportato nella lettera invito, senza richiedere alcun periodo di prova. Il concessionario applicherà al personale trasferito il contratto di lavoro di del settore dei farmacisti, applicando i successivi rinnovi e adeguamenti economici e giuridici. Il concessionario si impegna a mantenere il contratto di lavoro individuale con il personale assunto per l'intera durata del presente contratto, e a garantire per lo stesso periodo il monte ore di lavoro settimanale attualmente definito.
4. Il Concessionario dovrà altresì incaricare e comunicare un Responsabile del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio farmaceutico e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio.
5. Il Concessionario si impegna a subentrare dal 1/01/2018 al Comune di Cesenatico all'attuale contratto di locazione, allegato alla lettera invito, e a tutti i contratti di utenza in essere. Le parti si riservano di valutare nella decorrenza del periodo di concessione l'ampliamento e/o il trasferimento della sede in altri locali idonei nella medesima pianta organica, anche a disposizione del Comune di Cesenatico.
6. Il Concessionario si impegna ad acquistare dal Comune di Cesenatico tutte le rimanenze di magazzino per farmaci e prodotti al 31/12/2017 e gli arredi e attrezzature della farmacia comunale al corrispondente valore contabile, provvedendo a corrisponderne il corrispettivo entro sessanta giorni dall'avvio

definitivo della Concessione. Il Comune si impegna al termine della presente concessione ad estendere al subentrante le medesime obbligazioni.

7. Il Concessionario nella gestione del servizio si impegna e obbliga comunque a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento in conformità al progetto gestionale presentato.
8. Nell'espletamento del Servizio, il Concessionario osserverà tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme, l'Azienda sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate, fermo restando quanto stabilito al successivo articolo 8.
9. Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio. Eventuali deroghe al presente articolo dovranno essere preventivamente concordate con il Comune, che comunque mantiene ampia ed autonoma facoltà di decisione, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

Art. 6 RAPPORTI ECONOMICI

1. Il Concessionario riconosce al Comune affidante il canone di Euro 34.269,00 annui offerto in sede di gara, che verrà corrisposto in due semestrali rate di pari importo, la prima scadente al 30 giugno e la seconda a saldo al 31 dicembre di ogni anno.
2. Per il primo esercizio il canone, come indicato al comma che precede, è determinato in misura proporzionale in ragione d'anno.
3. Il canone è soggetto ad Iva ad aliquota ordinaria e ad adeguamento sulla base dell'indice ISTAT Foì rilevato al 31 dicembre di ogni anno.
4. Al termine del periodo di Concessione non spetteranno al Concessionario avviamenti aziendali, indennizzi o altra forma di beneficio economico, ad eccezione di quanto previsto al precedente art.5, comma sei.

Art. 7 VIGILANZA E CONTROLLO COMUNALE SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Comune, avvalendosi di personale a ciò autorizzato, può eseguire, in qualunque momento, previo avviso alla Concessionaria, visite conoscitive nei locali della Farmacia, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del Servizio.
2. Il Comune può eseguire indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza sullo svolgimento del Servizio.
3. I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite, sono segnalati alla Concessionaria.
4. È fatto assoluto divieto al Concessionario di affidare a terzi la gestione integrale del Servizio oggetto del presente contratto, senza preventivo consenso del Comune, fatta salva, in caso di violazione del predetto divieto, la facoltà di revoca del servizio da parte del Comune.

Art. 8 ASSICURAZIONI E CAUZIONI

1. Il Concessionario provvederà alla stipula di contratti di assicurazione per copertura per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con un massimale RCT – RCO di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per l'intera durata del contratto, oltre alle assicurazioni per danni da incendio e danni da furto e rapina riguardanti i locali detenuti, i prodotti ed i valori ed anche per eventuali veicoli impiegati, dando comunicazione al Comune dei relativi estremi di polizza.
2. A garanzia degli adempimenti previsti dal presente contratto, incluso il pagamento del canone, il riversamento degli incassi nel periodo di subentro del contratto di associazione in partecipazione e l'acquisto delle rimanenze

finali al 31/12/2017, il Concessionario presenta cauzione definitiva tramite polizza fideiussoria emessa da Groupama Assicurazioni per un importo di euro 34.269,00.

Art. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI

1. In caso di risoluzione consensuale del presente contratto si applica integralmente il precedente art. 4, comma 3.
2. Qualora emerga che il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto, il Comune contesterà, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30. Al Concessionario è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti. Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà decidere di risolvere il Contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio.
3. Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune. La risoluzione del Contratto comporta la revoca dell'affidamento del Servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, fatto in ogni caso salvo l'accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito. Nell'ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del Contratto), il Comune (qualora il Concessionario non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata) potrà applicare al Concessionario una penalità fino ad un massimo di € 5.000,00 per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta tenuto

conto della gravità dell'infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati.

4. Sono applicabili le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili:
 - a) per il mancato avvio del servizio entro i termini previsti dall'articolo 4 del presente contratto euro 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo
 - b) per la mancata redazione della Carta di Qualità dei Servizi della farmacia Comunale, in modo conforme al presente contratto e agli allegati da esso richiamati: euro 5.000,00 (cinquemila);
 - c) per la mancata presenza di unità operativa abilitata all'esercizio di farmacista: euro 100,00(cento) al giorno;
 - d) per la mancata erogazione dei servizi indicati nel presente contratto e nella "Carta di qualità dei Servizi della Farmacia Comunale", saranno irrogate penali commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate: da un minimo di 50.00 (cinquanta) euro a un massimo di 5.000,00 (cinquemila) euro.
 - e) ritardi nel pagamento dei corrispettivi alle scadenze previste dal presente contratto: euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo;
5. La precedente elencazione ha carattere esemplificativo e non è da ritenersi tassativa. In ogni caso, le penali saranno commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate e alla loro reiterazione.
6. Il Comune richiederà il pagamento della penale tramite messaggio di posta elettronica certificate (PEC). Qualora il Concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.
7. È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.
8. Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell'ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo.
9. Per quanto non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art.10 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell'erogazione del Servizio quali:
 - a) sottoposizione del Concessionario a procedure fallimentari;
 - b) scioglimento della società (o cessazione della Ditta Individuale o perdita dei requisiti professionali individuali) del Concessionario, per qualsiasi causa;
 - c) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
 - d) inosservanza del divieto di cui all'articolo 5 comma 9 del presente Contratto.
 - e) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
 - f) ricorso all'abusivismo professionale;
 - g) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
 - h) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
 - i) grave inadempimento in merito agli obblighi previsti dal presente Contratto e dalla vigente normativa in materia di Carta dei Servizi;

2. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.

3. È in ogni caso riconosciuto al Comune il diritto al risarcimento del danno subito.

ART.11 FORO COMPETENTE

1. I termini e le comminatorie contenute nel contratto operano di pieno diritto senza l'obbligo per il Comune della costituzione in mora. Le notificazioni, le intimazioni e ogni altra comunicazione del Responsabile del procedimento del Comune o comunque di rappresentanti dell'Ente, verranno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata PEC al Concessionario o a colui che lo rappresenta ai recapiti indicati all'atto della partecipazione al procedimento di gara, ovvero a quelli aggiornati comunicati obbligatoriamente dal Concessionario.
2. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Forlì.

ART.12 NORME FINALI

1. Le disposizioni del Contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti, comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore. Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento alla normativa oggetto della presente concessione e alle norme del Codice Civile.

ART. 13 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, anche a mezzo informatico.

Art. 14 SICUREZZA SU LAVORO

1. Il Concessionario deve fare fronte a tutte le incombenze poste a suo carico dal D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. e sarà considerato l'unico responsabile del pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori. Di ogni violazione o inadempimento risponderà il Concessionario in ogni sede e a qualsiasi titolo.

Art.15 SPESE

1. Tutte le spese relative e conseguenti al Contratto, di redazione stipula e registrazione sono a carico del Concessionario.

PER IL COMUNE DI CESENATICO: Dott.Spadarelli Riccardo

PER IL CONCESSIONARIO: RTI Didasko Cooperativa sociale s.c.s. e
Auxilium Care societa' cooperativa sociale - Giovannini Antonio